




AL FIANCO DELLE COPPIE INTERNAZIONALI IN EUROPA

ASPETTI GIURIDICI
E PRATICI

N° 1
SETTEMBRE
2019





Oggi, in Europa vivono diversi milioni di coppie internazionali che, in caso di divisione del patrimonio a seguito di separazione o di decesso di uno dei coniugi, si trovano spesso ad affrontare un'incertezza giuridica e a sostenere costi aggiuntivi. Attualmente, può essere molto difficile individuare le autorità giurisdizionali competenti e le leggi applicabili alla situazione e al patrimonio di una coppia. Le norme variano notevolmente da un paese all'altro e talvolta generano conflitti che sono fonte di costi. Con i due regolamenti europei sul regime patrimoniale tra coniugi e sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate, adottati nel 2016, l'Unione Europea si è dotata dei mezzi per offrire a queste coppie una maggiore certezza del diritto.

I Regolamenti (UE) 2016/1103 e (UE) 2016/1104 sono entrati in vigore il 29 gennaio 2019, nel quadro di una cooperazione rafforzata che coinvolge 18 Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovenia, Spagna e Svezia. Le norme sul conflitto di leggi sono ormai unificate tra questi Stati Membri e completano utilmente le disposizioni del Regolamento (UE) N. 650/2012 sulle successioni internazionali.

Con questa pubblicazione, il Consiglio dei Notariati dell'Unione Europea (CNUE) propone un approccio originale rispetto alla consueta trattazione delle questioni giuridiche in altre pubblicazioni. Sfogliando queste pagine, il lettore non troverà soltanto alcuni contributi sulle norme sostanziali dei due Regolamenti, ma anche una panoramica completa delle azioni intraprese dal CNUE per facilitare il lavoro dei notai europei nel campo del diritto di famiglia, in termini sia di formazione sia di strumenti pratici disponibili.

Buona lettura



Regolamenti (UE) 2016/1103 e (UE) 2016/1104

8/ INTERVISTA

Pedro Carrión García de Parada.

Presidente del gruppo di lavoro Diritto di Famiglia del CNUE.

12/ APPROFONDIMENTO

Armonizzazione delle norme sul conflitto di leggi nei regimi patrimoniali tra coniugi



14/ BREXIT

Cosa accadrà?

14/ COOPERAZIONE RAFFORZATA

Meccanismo eccezionale o premessa di un'Europa a più velocità?



15/ ATTI AUTENTICI

Accettazione ed esecutività

16/ QUIZ

Verifica del grado di conoscenza dei Regolamenti (UE) 2016/1103 e 2016/1104



Formazione dei notai

20/ **RAPPORTO**

Conferenza CNUE – Commissione
Europea sul diritto di famiglia europeo

26/ **PRESENTAZIONE**

Il programma di formazione del CNUE:
"Notai per l'Europa, l'Europa per i notai"



Strumenti pratici

34/ **WEB**

Coppie in Europa. Il sito web giuridico per
tutte le coppie europee

36/ **RETE NOTARILE EUROPEA**

Una rete al servizio di tutti i
notai in Europa



REGULATION



*Regolamenti
(UE) 2016/1103 e
(UE) 2016/1104*



INTERVISTA



Intervista a



Pedro Carrión García de Parada
Notaio spagnolo in Madrid e
Presidente del gruppo di lavoro
Diritto di Famiglia del CNUE

“Nel diritto di famiglia, molti temi si impongono con urgenza. E’ importante che il legislatore europeo persista nel suo lavoro e fornisca ai cittadini gli strumenti per regolamentare i rapporti che essi instaurano nel corso della loro vita.”

Perché legiferare in materia di diritto di famiglia?

Ogni individuo, dalla nascita alla morte, entra in rapporto con gli altri. Tali rapporti, indipendentemente dalla loro natura, devono essere regolamentati per assicurare una convivenza armonica. L’ideale sarebbe che i desideri del singolo individuo avessero un ruolo importante nella regolamentazione dei rapporti, che i rapporti si sviluppassero autonomamente e che gli stessi individui li determinassero e regolamentassero, sempre nel più scrupoloso rispetto dei limiti fissati dalla legge e nella piena osservanza dei diritti altrui.

Nel campo del diritto di famiglia, le persone possono voler regolamentare il loro rapporto di coppia – nell’ambito di un matrimonio o di un’unione stabile – o un’eventuale crisi del loro rapporto, oppure la convivenza con i figli o con l’altro genitore, la condizione genitoriale a seguito di fecondazione assistita, adozione o maternità surrogata, o la protezione di persone disabili, anche in previsione di un’incapacità futura.

L’Unione Europea non ha ancora fatto abbastanza per affrontare la questione?

E’ vero che il legislatore europeo non dispone di un quadro regolamentare completo del quale i cittadini possono avvalersi. In molti casi, in assenza di norme europee comuni, è necessario ricorrere alla legge dello Stato del quale si possiede la cittadinanza e la soluzione varia in funzione della normativa applicata. In caso di conflitto, ciò può provocare una corsa sfrenata alla ricerca dell’organo giurisdizionale più idoneo o della legge più interessante. Logicamente, non è un fatto positivo per la certezza giuridica, la pace sociale o l’economia in generale. Questa incertezza del diritto costa ai cittadini molto tempo e denaro. Da tempo l’Unione Europea cerca di porre fine a tale situazione.

*Ogni individuo
dalla nascita alla morte
entra in relazione con gli altri.
Tali rapporti, indipendentemente dalla
loro natura devono essere regolamentati
per assicurare una convivenza armonica.*



In che modo?

La soluzione scelta nel campo del diritto di famiglia, che esclude l'elaborazione di un unico corpo di leggi – con norme primarie o di diritto internazionale privato – è stata di fornire risposte settoriali e di risolvere questioni specifiche adottando norme di conflitto che, nel rispetto dell'autonomia legislativa di ciascun Stato Membro, definiscono la giurisdizione competente, la legge applicabile e gli atti che possono essere riconosciuti, accettati e resi esecutivi oltre i confini dello Stato nel quale sono stati formati. Anche se personalmente ritengo che non dovrebbe essere affatto difficile concordare norme sostanziali comuni se esiste un desiderio fermo e sincero di mettere da parte il nazionalismo, la soluzione scelta non mi sembra cattiva: adottare norme di conflitto che determinano la legge nazionale applicabile, l'organo giurisdizionale o l'autorità chiamata a risolvere il conflitto e gli atti che avranno effetto in Stati Membri diversi da quello in cui sono stati formati.

... il legislatore europeo non dispone di un quadro regolamentare completo del quale i cittadini possono avvalersi. In molti casi, in assenza di norme europee comuni, è necessario ricorrere alla legge dello Stato del quale si possiede la cittadinanza e la soluzione varia in funzione della normativa applicata.



Ritiene quindi che l'attuazione dei due nuovi Regolamenti (UE) 2016/1103 e (UE) 2016/1104 sia un successo?

Ho accolto con favore questi testi, che riconoscono l'importanza della forma richiesta per gli accordi, in quanto strumento che permette di ottenere un consenso debitamente informato. Ricordo il ruolo svolto in proposito dal notaio che conferisce autenticità all'atto. I due Regolamenti hanno la stessa struttura, riconoscono la competenza degli organi giurisdizionali – che non devono essere necessariamente i tribunali – e di altre autorità, accettano l'accordo per la determinazione dell'organo o dell'autorità competente e della legge applicabile e dichiarano di rispettare le decisioni giudiziarie e gli atti pubblici autentici per i quali essi prevedono un regime di riconoscimento/di accettazione e un'esecuzione semplice e rapida, con pochi motivi di opposizione, senza legalizzazioni, apostille e formalità analoghe.

Non le dispiace che sia stata usata la procedura di cooperazione rafforzata?

Non credo che ricorrere alla procedura di cooperazione rafforzata sia stata una cattiva decisione, dato che era impossibile ottenere l'accordo di tutti gli Stati membri dell'UE. La partecipazione di tutti gli Stati membri sarebbe stata preferibile, ma di fronte alla rigidità di alcuni e alla costante opposizione di altri che hanno comunque beneficiato di un margine di manovra troppo ampio, ai fini del processo di creazione di un'Europa del diritto è preferibile che i testi comuni siano adottati ad ampia maggioranza. Sono convinto che, in molti casi, gli sviluppi sociali che si produrranno inevitabilmente negli Stati membri non-partecipanti porteranno tali Stati all'adesione. E' questione di tempo.

Questi testi si aggiungeranno a quelli adottati negli ultimi anni?

Certamente. Tra la normativa già adottata, vorrei segnalare il Regolamento N. 2201/2003 del 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis) relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che tratta le crisi dell'unione matrimoniale, l'autorità giurisdizionale competente e il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e degli atti autentici. E' integrato da un altro regolamento: il Regolamento (CE) N. 29/12/2010), noto come Roma III, relativo all'attuazione della cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, che, per la prima volta non è stato adottato dal Consiglio all'unanimità. Un altro regolamento importante è il Regolamento (CE) N. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GUCE 10/01/2009). A questo aggiungo la Direttiva sulla mediazione in materia civile e commerciale del 21 maggio 2008 (GUCE 24/5/2008).

Quindi, la costruzione del diritto di famiglia europeo è già in atto?

Speriamo che arrivino altri testi. Molti temi s'impongono con urgenza, quali la protezione delle persone vulnerabili o, ancor più controversa, la maternità surrogata. E' importante che il legislatore europeo persista nel suo lavoro e fornisca ai cittadini gli strumenti per regolamentare i rapporti che essi instaurano nel corso della loro vita, rendendo la loro vita più facile.

Pierre Callé

PROFESSORE ALL'UNIVERSITA'
DI PARIS-SACLAY DIRETTORE
DEL CORSO MASTER 1 E 2 IN
DIRITTO NOTARILE



■ Perché armonizzare ■ le nostre regole sui conflitti di leggi in materia di regimi patrimoniali tra coniugi?

Il Regolamento N. 2016/1103 del 24 giugno 2016, noto come Regolamento in materia di regimi patrimoniali tra coniugi ed entrato in vigore il 29 gennaio 2019, armonizza le disposizioni del diritto internazionale privato tra i diciotto Stati partecipanti al Regolamento: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovenia, Spagna e Svezia.

In passato, un tentativo di armonizzazione internazionale è stato fatto con la Convenzione dell'Aja del 14 marzo 1978 sulla legge applicabile ai regimi patrimoniali tra coniugi. La convenzione è stata un relativo fallimento in termini di ratifiche poiché solo tre Stati (Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi) hanno portato a termine il necessario processo di ratifica. E' stata proprio questa mancanza di armonizzazione internazionale a motivare le richieste di un'armonizzazione a livello dell'Unione Europea.

Ma perché è necessaria un'armonizzazione? Soprattutto, perché è necessario armonizzare le nostre norme sui conflitti di leggi in materia di regime patrimoniale tra coniugi? E' noto che, in assenza di una scelta della legge applicabile ai regimi patrimoniali tra coniugi, nel diritto positivo dell'Unione Europea coesistevano due criteri principali. Alcuni Stati dichiaravano applicabile la legge della prima residenza abituale della coppia: ad esempio Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi. Altri, invece, come Germania, Portogallo e Spagna, dichiaravano applicabile la legge nazionale comune. Lo scopo del presente articolo non è di valutare

i vantaggi e le carenze di ciascuno dei due criteri, ma di evidenziare lo svantaggio che deriva dalla differenza di criterio. In che modo tale differenza pone un problema pratico ai cittadini dell'Unione Europea, al punto di giustificare l'adozione di un regolamento volto appunto ad armonizzare la legge applicabile in assenza di una scelta?

Il modo più semplice per illustrare il problema è di iniziare con l'esempio di una coppia tedesca che vive in Francia. Prima dell'adozione del Regolamento, dalla prospettiva francese, in assenza di una scelta della legge applicabile al regime tra coniugi, la coppia era assoggettata al regime giuridico della sua prima residenza abituale, vale a dire alla cosiddetta comunione degli incrementi ai sensi della legge francese. Invece, dalla prospettiva tedesca che applicava il criterio della legge nazionale comune, la coppia era in regime di comunione differita degli incrementi patrimoniali secondo la legge tedesca. La difficoltà salta immediatamente all'occhio: a seconda del

paese, la coppia non era soggetta allo stesso regime patrimoniale. Dalla prospettiva giuridica francese, la coppia era senza dubbio soggetta al sistema giuridico francese (prima residenza abituale della coppia dopo il matrimonio), ma dalla prospettiva tedesca era innegabilmente soggetta al sistema giuridico tedesco (cittadinanza comune della coppia). Chiunque comprenderà che questa divergenza nell'analisi giuridica di una stessa situazione di fatto è fonte di dispute.

Nel diritto internazionale privato, più che in ogni altra materia, la cosa più importante non è quale norma abbiamo, ma che tutti abbiamo la stessa norma.

In occasione di un divorzio o di una successione, uno dei coniugi o degli eredi avrà interesse a cristallizzare il contenzioso in Francia per beneficiare della comunione degli incrementi patrimoniali, mentre l'altro coniuge o un altro erede avrà interesse a cristallizzare il contenzioso in Germania per beneficiare della comunione differita degli incrementi patrimoniali. Esiste un rischio reale di ottenere due sentenze contrastanti. La difficoltà nasce unicamente per il fatto che la Francia e la Germania non avevano lo stesso fattore di collegamento per designare la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi in assenza di una scelta della coppia. Armonizzando la norma del conflitto di leggi, il problema si elimina da solo. Indipendentemente dal criterio scelto, la sola circostanza che la Francia e la Germania adottino lo stesso criterio, è di per sé sufficiente a eliminare il problema. Nel diritto internazionale privato, più che in qualsiasi altra materia, la cosa più importante non è quale norma abbiamo, ma che tutti abbiamo la stessa norma.

E' stata proprio questa mancanza di armonizzazione internazionale a motivare le richieste di un'armonizzazione a livello dell'Unione Europea





Brexit

Cosa accadrà?

Negli ultimi anni, a livello europeo abbiamo assistito a una profonda armonizzazione delle norme del diritto internazionale privato. Sotto questo aspetto, durante i negoziati, il Regno Unito si è avvalso regolarmente della famosa clausola di *opt out*, decidendo di non partecipare a questi strumenti. Pertanto, il Regno Unito non partecipa al Regolamento sulle successioni (N. 650/2012), al Regolamento Roma III (N. 1259/2010) in materia di diritto applicabile al divorzio, al Regolamento sui regimi patrimoniali tra coniugi (N. 2016/1103) e al Regolamento sulle unioni registrate (N. 2016/1104), né applica il Capo II del Regolamento in materia di obbligazioni alimentari (N. 4/2009). Per questi regolamenti, la Brexit non modificherà in alcun modo la situazione attuale: il Regno Unito è già considerato uno Stato terzo.

Tuttavia, per quanto concerne il diritto di famiglia, a partire dalla data di recesso, il Regno Unito non parteciperà più a Bruxelles II bis (N. 2201/2003) e al Regolamento sulle obbligazioni alimentari (N. 4/2009 - in relazione agli altri capi). Dalla data di recesso, il Regno Unito sarà considerato un Paese terzo e, di conseguenza, sarà soggetto alle stesse norme nazionali applicate attualmente dagli Stati Membri ai cittadini di Paesi terzi. Per converso, ciò significa anche che il Regno Unito applicherà ai cittadini dell'UE le norme nazionali del diritto internazionale privato, quali, ad esempio, le norme nazionali sul riconoscimento e sull'esecuzione degli atti autentici.

Focus sul meccanismo di cooperazione rafforzata

I Regolamenti europei 2016/1103 e 2016/1104 sono entrati in vigore nel quadro della procedura di cooperazione rafforzata che attualmente vede la partecipazione di 18 Stati Membri.

Per il grande pubblico può essere difficile comprendere come i meccanismi istituzionali possano portare a quella che sembra un'Europa *à la carte*. Secondo alcuni, la cooperazione rafforzata esisteva di fatto con l'Euro e con l'area di Schengen e anche con le possibilità di *opt-out* concesse ad alcuni Stati Membri. Inoltre, il recente ricorso a questa procedura in un numero molto limitato di casi non facilita una conoscenza diffusa del suo funzionamento.

In concreto, la cooperazione rafforzata è una procedura che consente ad almeno nove Stati Membri di stabilire un'integrazione o una cooperazione più stretta in una determinata area all'interno delle strutture dell'UE, ma senza il coinvolgimento degli altri Paesi dell'UE. La procedura è stata ideata per superare la paralisi che si verifica quando una proposta è bloccata da un singolo paese o da un piccolo gruppo di paesi che non vogliono partecipare a un'iniziativa.

Considerato che la legiferazione nel campo del diritto di famiglia richiede l'unanimità degli Stati Membri in seno al Consiglio, non è un caso che il meccanismo della cooperazione rafforzata sia stato utilizzato per la prima volta nel 2010 proprio in questo campo, per i divorzi transfrontalieri su proposta della Commissione e dopo l'approvazione a maggioranza qualificata del Consiglio. [Il Regolamento \(UE\) N. 1259/2010](#) (noto come Regolamento Roma III) attua la cooperazione rafforzata tra 17 Stati Membri nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.

Altre procedure di cooperazione rafforzata sono state lanciate con vario grado di successo in diversi settori. Una cooperazione rafforzata tra 26 Stati Membri è stata attuata per la riforma del sistema europeo dei brevetti. Questo meccanismo è stato scelto anche per arrivare con il tempo all'introduzione di un'imposta sulle transazioni finanziarie. Infine, anche grazie alla cooperazione rafforzata è in via di costituzione una Procura Europea con l'adesione di 22 Stati Membri.

**José María Gómez-Riesco
Tabernero de Paz**

NOTAIO IN SALAMANCA (SPAGNA)



L'accettazione e l'esecutività degli atti autentici ai sensi del Regolamenti N. 650/2012, 2016/1103 e N. 2016/1104

Abstract

I notai, agenti dello Spazio europeo di giustizia, sono gli autori di un documento qualificato, l'atto autentico. L'*acquis* comunitario, in particolare sulla base della giurisprudenza nel procedimento *Unibank* e di alcuni regolamenti in materia di giustizia civile, sancisce che l'estensore dell'atto e la sua professione sono nozioni autonome del diritto dell'UE, avvicinando così il notaio al concetto di autorità – e di giurisdizione – e assimilando l'atto autentico alle decisioni giudiziarie relativamente alla sua circolazione, all'accettazione del suo valore probatorio e al riconoscimento della sua forza esecutoria. Ciò in virtù della teoria dell'estensione degli effetti, a condizione che venga adeguatamente soddisfatto un principio di equivalenza delle funzioni. I Regolamenti N. 650/2012, 2016/1103 e N. 2016/1104 rappresentano uno straordinario passo avanti in questa direzione. Tuttavia, permangono alcune incertezze circa l'accettazione di alcuni

effetti sostanziali, in particolare per quanto concerne l'accesso ai registri immobiliari degli atti autentici provenienti da un altro Stato Membro. Pertanto, considerando lo stato attuale dell'armonizzazione delle funzioni dei notai europei, si potrebbe tracciare una linea di demarcazione tra : (i) atti autentici accessori, semplici e non tecnologici nei quali la forma è soltanto un veicolo per esprimere la prestazione e l'autenticità del consenso, quali i testamenti, le procure, le convenzioni matrimoniali, le rinunce a diritti successori – questi atti rispondono perfettamente al principio di equivalenza delle funzioni (*gleichwertig*) - e (ii) atti autentici principali, complessi e tecnologici quali le liquidazioni o le divisioni patrimoniali, nelle quali il notaio deve vigilare sulla realizzazione della legalità civile che tutela gli interessi delle parti e di terzi, ma anche sul rispetto e sulla salvaguardia degli interessi pubblici e amministrativi. Questo contesto deve essere riservato al notaio nazionale se l'atto straniero non è "*gleichwertig*".

[L'articolo completo è disponibile in francese qui.](#)



QUIZ

VERO o
FALSO ?



Nº1

Il diritto applicabile alla vocazione successoria di un partner dipende dalla legge successoria e non dalla legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata.

Nº2

Il Regolamento 2016/1103 (regimi patrimoniali tra coniugi) si applica solo ai coniugi che hanno contratto matrimonio o che hanno designato la legge applicabile al loro regime patrimoniale a partire dal 29 gennaio 2019.

Verifica del grado di conoscenza dei Regolamenti UE 2016/1103 e 1104

Nº6

A tutte le coppie che hanno contratto matrimonio dopo il 29 gennaio 2019, in assenza di una scelta di legge e di una residenza abituale comune dopo il matrimonio, si applica la legge nazionale comune.

Nº10

Un cittadino del Marocco che contrae un'unione civile può scegliere la legge del Marocco.

Nº11

Dal 29 gennaio 2019, le coppie che contraggono un'unione registrata potranno scegliere del tutto liberamente la legge applicabile agli effetti patrimoniali della loro unione.

Nº14

Ogni Stato è libero di designare gli organi giurisdizionali o le autorità preposti/e al rilascio dei certificati che consentono la circolazione delle decisioni e degli atti autentici.

Risposte

1/ERO 2/VERO 3/VERO 4/FALSO
5/VERO 6/VERO 7/VERO 8/VERO
9/FALSO 10/FALSO 11/FALSO 12/FALSO
13/FALSO 14/VERO 15/VERO 16/VERO

N°3

Ai fini dell'applicazione del Regolamento, gli Stati che non partecipano al Regolamento 2016/1103 (regimi patrimoniali tra coniugi) devono essere considerati Stati terzi rispetto all'Unione Europea.

N°4

Gli Stati che partecipano al Regolamento 2016/1103 (regimi patrimoniali tra coniugi) sono obbligati a riconoscere la validità dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati validamente negli Stati che consentono tali matrimoni.

N°5

L'applicabilità del Regolamento 2016/1103 (regimi patrimoniali tra coniugi) in uno Stato partecipante presuppone che tale Stato consideri valido il matrimonio.

N°7

Una coppia di cittadini sloveni che risiede in Germania può scegliere di assoggettare il suo regime patrimoniale tra coniugi alla legge tedesca.

N°8

Una coppia il cui marito ha la doppia cittadinanza portoghese e spagnola può scegliere la legge portoghese o la legge spagnola.

N°9

Una coppia turca non può scegliere la legge turca poiché la Turchia non è uno Stato partecipante al Regolamento 2016/1103.

N°12

In assenza di una scelta di legge, la legge applicabile agli effetti patrimoniali di un'unione registrata è quella della prima residenza abituale dopo la registrazione dell'unione.

N°13

I Regolamenti 2016/1103 (regimi patrimoniali tra coniugi) e 2016/1104 (unioni registrate) hanno abolito qualsiasi dichiarazione di esecutività nello Stato di esecuzione ai fini dell'esecuzione di un atto emanato da un altro Stato Parte.

N°15

La circolazione di atti autentici tra Stati partecipanti non richiede Apostille, anche se entrambi gli Stati sono membri della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 (Convenzione sull'Apostille).

N°16

Nel 2020, l'esecuzione di un atto autentico in materia di regimi patrimoniali tra coniugi tra due Stati partecipanti sarà disciplinato dal Regolamento, indipendentemente dalla data dell'atto.



*Formazione
dei notai*





Guillaume Casanova


RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE,
CNUE

■ 23 ottobre 2018, Bruxelles

Conferenza del CNUE e della
Commissione Europea sul diritto di
famiglia europeo



Dall'esterno la vista è impressionante: una lunga fila di uomini e donne passa rapidamente i controlli di sicurezza all'ingresso del centro Borschette, edificio bunker della Commissione Europea e simbolo della straordinaria architettura del Quartiere Europeo. Il 23 ottobre 2018, più di 200 professionisti del diritto provenienti da tutta Europa si sono riuniti per assistere alla conferenza del Consiglio dei Notariati dell'Unione Europea (CNUE) e della Commissione Europea su due nuovi Regolamenti in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e di effetti patrimoniali delle unioni registrate.





La conferenza s' iscrive nell'ambito di un ormai lungo ciclo di eventi organizzati congiuntamente dalle due istituzioni.

“Vengo a Bruxelles per tutte le conferenze”, afferma un notaio francese che esercita in Normandia e con il quale scambio qualche parola vicino ai cancelli di sicurezza. “Apprezzo molto la possibilità di ascoltare e di confrontarmi con i responsabili politici e i professionisti europei che contribuiscono direttamente alla redazione dei nuovi regolamenti. E’ anche un’opportunità per incontrare i colleghi di tutta Europa e costruire una rete.”

Superati i controlli, entro nella sala delle conferenze. All'ingresso, ritiro il mio badge e dò uno sguardo alla documentazione disponibile. Molto opportunamente, il CNUE ha messo a disposizione alcune guide pratiche sui due nuovi regolamenti. Gli opuscoli scompaiono nel giro di pochi minuti, il tempo necessario agli organizzatori per spiegare che sono comunque disponibili sul sito web della Rete Notarile Europea (RNE, www.enn-rne.eu). La RNE fornisce gratuitamente ai notai d' Europa tutta una serie di strumenti pratici.



Questi nuovi regolamenti sono un esempio di quello che l'Unione Europea può fare per i cittadini //

Entro nella sala delle conferenze la cui disposizione è a dir poco insolita: la sala è divisa in due parti e ciascuna metà, composta da tre file, fronteggia l'altra. In fondo alla sala, ad angolo retto con le file di partecipanti attenti, si succedono i rappresentanti politici e i panel di relatori.



Marius Kohler, Presidente del CNUE e notaio in Amburgo, ha l'onore di aprire la conferenza. Sottolinea l'importante lavoro svolto per i due nuovi regolamenti, al pari del lavoro svolto per il regolamento sulle successioni internazionali, e ribadisce che "questi nuovi regolamenti sono un esempio di ciò che l'Unione Europea può fare per i cittadini". Prende poi la parola Salla Saastamoinen, Direttrice **Giustizia Civile e Commerciale** della Commissione Europea, ricordando che le nuove disposizioni sono rivolte ai 16 milioni di coppie internazionali che vivono in Europa.



*Le nuove
disposizioni sono
rivolte ai 16 milioni di
coppie internazionali
che vivono in Europa*



Il resto della conferenza è dedicato a tematiche che trattano a fondo i due regolamenti: il campo d'applicazione, la scelta della legge applicabile, l'organo giurisdizionale competente, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, l'accettazione e l'esecuzione degli atti autentici, i rapporti con gli Stati Membri che non partecipano alla cooperazione rafforzata e con i Paesi terzi e, infine, la presentazione dei casi e degli strumenti pratici disponibili. Le relazioni sono molto specifiche e sono rivolte a un pubblico informato ed esigente.

Siedo accanto a Raul Radoi, Segretario Generale del CNUE e colgo questa opportunità per porre alcune domande sulla formazione del team di relatori. Risponde che "ogni relatore è un esperto nel suo campo ed è scelto dalla Commissione e dal CNUE. Cerchiamo di rispettare un equilibrio geografico. E' importante perché ci consente di prendere in considerazione gli approcci nazionali che talvolta possono essere diversi".

"Questa conferenza è una vetrina: ci affermiamo chiaramente come partner esperto dell'Unione Europea nella costruzione del diritto di famiglia europeo. Da parte nostra, facciamo il possibile



per sensibilizzare i notai e i cittadini europei a questi nuovi regolamenti .” Alla fine dei lavori, gli chiedo quando si terrà la prossima conferenza con la Commissione Europea. “Per il momento, non sono in cantiere nuovi testi legislativi. Ma perché non considerare la possibilità di una conferenza che valuta lo stato d’avanzamento dell’attuazione del regolamento sulle successioni internazionali?”



Questa conferenza è una vetrina: ci affermiamo chiaramente come partner esperto delle istituzioni europee nella costruzione del diritto di famiglia europeo. Da parte nostra, facciamo il possibile per sensibilizzare i notai e i cittadini europei a questi nuovi regolamenti

ory provisions

andatory provisions of the forum apply
ble.

rriding mandatory rules of a third Stat

licable to the national property regime requires a p
to the general objective of this legislation.

andatory rules

for amending the interests of the family
concerning donations or the giving of guarantees.



Foto e presentazioni disponibili sul sito
web della Conferenza

www.notariesofeurope-conference.eu

PRESENTAZIONE



Notai per l'Europa - l'Europa per i notai Programma di formazione



Nella prospettiva dell'entrata in vigore dei due regolamenti europei sui regimi patrimoniali tra coniugi e sulle unioni registrate a partire dal 29 gennaio 2019, il CNUE si è mobilitato sul fronte della formazione dei notai europei realizzando la terza parte del suo programma "Notai per l'Europa, l'Europa per i notai" che copre il periodo 2018–2020.





Obiettivi

Il progetto intende formare +/- 1 400 notai attraverso attività interattive e pratiche nel campo della formazione giudiziaria europea:

→ Organizzazione di 21 seminari transfrontalieri in 14 Paesi sul tema dei due regolamenti e sulla lotta al riciclaggio di denaro.

→ Organizzazione di almeno un seminario interprofessionale tra il notariato europeo (CNUE) e un'altra professione giuridica.

Organizzazione di almeno un workshop specifico per i responsabili nazionali della formazione dei notai ('train-the-trainers').

→ Organizzazione di una visita congiunta presso la Corte di giustizia dell'UE seguita da una conferenza di chiusura del progetto.

Il progetto è stato lanciato ufficialmente nel giugno 2018 sotto la supervisione di un Comitato Direttivo.

Le attività messe a punto consentiranno anche di riunire tutti i formatori nazionali e i principali responsabili della formazione notarile a livello nazionale per consentire loro di conoscersi e scambiarsi informazioni sulle pratiche formative nazionali.



Approccio scientifico



I consulenti scientifici fanno parte del Comitato Direttivo e collaborano all'organizzazione e alla definizione dei contenuti delle diverse attività formative. Per i seminari sul diritto di famiglia, i consulenti sono :

- Prof. Patrick Wautelet (Università di Liegi) – Belgio
- Prof. Pierre Callé (Università di Paris- Sud) – Francia

La metodologia scelta prevede le seguenti linee guida:

- Brevi presentazioni teoriche all'inizio del seminario.
- Quiz con 5 o 6 domande dopo ciascuna presentazione per valutare la comprensione dei Regolamenti.
- Divisione in piccoli gruppi per trattare casi/questioni pratiche.
- Riunione in plenaria per il dibattito generale.



Calendario dei seminari

Lubiana SLOVENIA	Diritto di famiglia	15 novembre 2018
Karlsruhe GERMANIA	Diritto di famiglia	18 gennaio 2019
Madrid SPAGNA	Diritto di famiglia	28 gennaio 2019
Arnhem PAESI BASSI	Lotta al riciclaggio di denaro	8 febbraio 2019
Lubiana SLOVENIA	Lotta al riciclaggio di denaro	7 marzo 2019
Bucarest ROMANIA	Lotta al riciclaggio di denaro	21 marzo 2019
Bucarest ROMANIA	Diritto di famiglia	22 marzo 2019
Catania ITALIA	Diritto di famiglia	12 aprile 2019
Bruxelles BELGIO	Diritto di famiglia	26 aprile 2019
Vilnius LITUANIA	Lotta al riciclaggio di denaro	10 maggio 2019
Lisbona PORTOGALLO	Diritto di famiglia	15 maggio 2019
L'Aja PAESI BASSI	Diritto di famiglia	6 settembre 2019
Parigi FRANCIA	Diritto di famiglia	4 ottobre 2019
Vienna AUSTRIA	Diritto di famiglia	11 ottobre 2019
Lisbona PORTOGALLO	Lotta al riciclaggio di denaro	14 ottobre 2019
Atene GRECIA	Diritto di famiglia	novembre 2019
Valletta MALTA	Lotta al riciclaggio di denaro	8 novembre 2019
Parigi FRANCIA	Lotta al riciclaggio di denaro	2 dicembre 2019
Bruxelles BELGIO	Lotta al riciclaggio di denaro	7 febbraio 2020
Torino ITALIA	Lotta al riciclaggio di denaro	13 marzo 2020



Marc Wilmus
NOTAIO IN BRUXELLES
(BELGIO)

- **Formazione dei notai:**
- **Priorità per il CNUE**

Nel campo della formazione, la Commissione Europea intende raggiungere obiettivi formativi ambiziosi e fornire ad almeno la metà dei professionisti europei del diritto l'opportunità di partecipare a iniziative di formazione europea a livello locale, nazionale o europeo entro il 2020. Un altro dei suoi obiettivi è assicurare che tutti i professionisti del diritto ricevano almeno una settimana di formazione nel diritto dell'UE nel corso della loro carriera.

I notai d'Europa hanno raccolto la sfida organizzando le varie edizioni del programma «Notai per l'Europa – L'Europa per i notai» reso possibile dal sostegno finanziario dell'Unione Europea. Lavoriamo a fianco di altre professioni giuridiche per consentire alla Commissione di conseguire i suoi obiettivi. Lo facciamo anche, e soprattutto, perché la legge europea ha un forte impatto sul nostro lavoro quotidiano.

Siamo tutti consapevoli dell'esigenza di offrire formazione di qualità ai notai d'Europa. I notai devono poter apprendere e confrontare le proprie idee su casi pratici e concreti concernenti le situazioni transnazionali, ma devono anche poter ottenere il parere autorevole dei principali esponenti del mondo accademico. I seminari hanno consentito anche di identificare le difficoltà procedurali a livello transfrontaliero e di proporre soluzioni. Con l'esperienza e le conoscenze acquisite attraverso questa formazione, i nostri colleghi saranno in grado di valutare le esatte conseguenze degli strumenti legislativi europei e di applicarli efficacemente.

Con un processo di costruzione del diritto internazionale privato europeo che sancisce lo sviluppo dell'autonomia delle parti nel diritto di famiglia, i cittadini si aspetteranno dai notai un parere sempre più informato sul diritto europeo e sulle varie leggi nazionali.

Con un processo di costruzione del diritto internazionale privato europeo che sancisce lo sviluppo dell'autonomia delle parti nel diritto di famiglia, i cittadini si aspetteranno dai notai un parere sempre più informato sul diritto europeo e sulle varie leggi nazionali. E' un'opportunità per rafforzare il nostro ruolo di consulenti delle famiglie da accompagnare nelle fasi più importanti della loro vita. Tuttavia, ciò non sarà possibile senza un notevole investimento da parte nostra. Ad esempio, non è possibile consigliare la scelta della legge applicabile se non si conosce il contenuto delle leggi tra le quali è necessario scegliere. E' un compito difficile, ma non insormontabile, che evidenzia l'utilità del lavoro del CNUE nel campo della formazione.





*Strumenti
pratici*



Ministry of Justice
European Commission

MATRIMONIAL PROPERTY REGIMES

Explanatory Handbook on
Council Regulation (EU)
2016/1103 of 24 June 2016
implementing enhanced
cooperation in the area of
jurisdiction, applicable law and
the recognition and enforcement
of decisions in matters of
matrimonial property regimes

www.cmpr.eu

www.couples-europe.eu

ANNO DI LANCIO: 2012

NUMERO DI VISITE: + 1 240 000

NUMERO DI PAGINE VISITATE:

+ 3 169 000

Genesi del sito web Coppie in Europa

Maggio 2010. Un seminario sulle successioni transfrontaliere in Europa si tenne a Madrid su iniziativa della Presidenza spagnola del Consiglio dell'Unione Europea e del Notariato spagnolo. Il Regolamento sulle successioni europee era in gestazione.

Di fronte a un pubblico di politici, professionisti del diritto, notai e docenti universitari provenienti da tutta l'Europa, il CNUe registrò il suo primo grande successo presentando il primo sito web d'informazione destinato al grande pubblico: il sito web "[Successioni in Europa](http://www.couples-europe.eu)". Era la prima iniziativa destinata ai professionisti europei del diritto.

Co-finanziato dall'Unione Europea, il sito web forniva ai cittadini tutte le informazioni necessarie per seguire e comprendere le procedure successorie in 23 lingue ufficiali. Il successo dell'iniziativa fu immediato. Viviane Reding, allora Commissario europeo alla giustizia esprime pubblicamente il proprio apprezzamento per l'iniziativa che trovò ampia eco nella stampa. In meno di due anni, il numero di visitatori superò il milione.



Il diritto delle coppie nei 27 Stati dell'UE:
www.couples-europe.eu

Forte di questo primo successo, il CNUe decise di dare rapidamente un seguito al progetto. Le questioni del diritto di famiglia erano in cima all'agenda istituzionale. Nel marzo 2010, la Commissione Europea decise di lanciare una proposta per una cooperazione rafforzata nel campo dei divorzi transfrontalieri che portò all'adozione del Regolamento "Roma III". Successivamente, nel marzo 2011, due proposte relative al regime patrimoniali tra coniugi e alle unioni registrate arrivarono sul tavolo dei negoziati. La materia del nuovo sito web d'informazione era già chiara: il nome del sito web sarebbe stato **Coppie in Europa** e, come il suo fratello maggiore sulle successioni, avrebbe offerto, in tutte le lingue dell'UE, un panorama completo delle leggi degli Stati membri nel campo dei regimi patrimoniali tra coniugi e delle unioni registrate.



Per questo progetto, il CNUE decise di collaborare con l'Università austriaca di Graz e con la Professoressa Brigitta Lurger, incaricata del coordinamento scientifico. La Professoressa Lurger è un'autorità nel campo del diritto civile, del diritto internazionale privato, del diritto comparato e del diritto europeo. Dal dicembre 2003 dirige l'Istituto di diritto civile di Graz e in precedenza ha diretto l'Istituto di diritto comparato e internazionale privato dell'Università di Salisburgo. E' stata membro austriaco del Comitato di coordinamento del gruppo di studio sul Codice civile europeo.

Il team scientifico ebbe il sostegno della Rete Notarile Europea (RNE) e dei suoi interlocutori nazionali per ciascuno dei 22 notariati membri del CNUE. Alcuni collaboratori esterni, docenti di chiara fama, furono incaricati di trattare il diritto dei paesi dell'UE che non conoscono la funzione notarile. Il compito era titanico e chiese a tutti i partecipanti uno sforzo di semplificazione delle informazioni per i futuri visitatori del sito web.

Il nuovo sito divenne operativo dopo circa due anni. Il suo contenuto, la cui forma richiamava quella del sito web Successioni – non si cambia una formula che funziona – fu illustrato a Praga nel novembre 2012, nel corso di una conferenza di lancio alla presenza di rappresentanti politici cechi e di Alexandra Thein, membro del Parlamento Europeo e relatrice per i due regolamenti proposti. La commissaria Viviane Reding, impossibilitata a partecipare all'evento inviò un [videomessaggio](#) nel quale sottolineava l'importanza di questo tipo di iniziativa per la costruzione di un Europa del diritto.

Ancora una volta, l'evento fu un successo e rafforzò la determinazione del CNUE a fornire al maggior numero di persone possibile informazioni giuridiche di qualità. Di conseguenza, negli anni successivi venne creata tutta una serie di siti web tematici: persone vulnerabili, transazioni immobiliari e atti autentici in Europa.



RNE

La RNE: controparte notarile della Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale

La Rete giudiziaria europea (RGE) in materia civile e commerciale è stata istituita con Decisione del Consiglio del 28 maggio 2001. Nel contesto dell'istituzione progressiva di un'area di libertà, sicurezza e giustizia, la sua attuazione mirava a migliorare, semplificare e accelerare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati Membri.

La RGE doveva anche facilitare l'accesso dei cittadini alla giustizia, in caso di dispute con implicazioni transfrontaliere, attraverso la progressiva predisposizione di un sistema d'informazione destinato al pubblico che ha portato alla creazione dell'[e-justice portal](#).

In seguito a una consultazione, il 16 maggio 2006, la Commissione Europea presentò un rapporto sull'applicazione della Decisione, concludendo che la Rete aveva migliorato la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, e identificando alcune carenze di funzionamento. Per questo motivo, nell'ambito di un pacchetto di misure, la Commissione lanciò la proposta di aprire la rete alle professioni giuridiche direttamente coinvolte nella cooperazione giudiziaria in materia civile. Il CNUE, in quanto organo di rappresentanza del notariato, era direttamente interessato

Nella sua Assemblea Generale dell' 11 ottobre 2006 a Marsiglia, il CNUE colse l'opportunità offerta dalla Commissione e, decise di istituire la Rete Notarile Europea (RNE). La RNE assunse la forma di una rete di interlocutori nazionali, nominati dai rispettivi notariati, con l'obiettivo di instaurare una cooperazione volta a risolvere i problemi relativi ai diversi casi giuridici transfrontalieri. La decisione fu accolta con favore dalla Commissione Europea e dall'allora Commissario alla giustizia Franco Frattini, che scrisse al CNUE felicitandosi per il suo impegno.

La prima riunione degli interlocutori della RNE ebbe luogo il 14 febbraio 2007 alla presenza della Commissione Europea. Nell'aprile 2007, nel corso di un'altra riunione, furono adottate le linee guida per l'operatività della rete e fu avviato il suo sviluppo, fino al raggiungimento della sua forma attuale.





- **La RNE offre aiuto ai notai**
- **per la soluzione delle questioni transfrontaliere**

Nel campo del diritto di famiglia, la RNE mette a disposizione dei notai molti strumenti e risorse consultabili *on line*. Per un rapido sguardo agli strumenti disponibili registrarsi al sito www.enn-rne.eu.

Una rete di interlocutori al Suo servizio.

Aderire alla RNE significa poter contare sull'aiuto di una rete di interlocutori nazionali che sono a sua disposizione per fornire informazioni pratiche sulle operazioni transfrontaliere. Gli scambi avvengono per via elettronica e in sicurezza attraverso la piattaforma *on line* della RNE

Un sistema integrato di videoconferenze.

Grazie a questo sistema, gli utenti hanno la possibilità di comunicare e di scambiarsi dati *on line*.

Strumenti pratici. La RNE mette a disposizione una modulistica bilingue per facilitare lo scambio di informazioni tra i notai. Tra l'altro, sono disponibili nella Sua lingua i manuali esplicativi sui Regolamenti (UE) 2016/1103 e (UE) 2016/1104 .

Database giuridici consultabili _____
gratuitamente.

Notaires d'Europe
Garants de la sécurité juridique

ENN - European Notarial Network

A Notarial Network for Legal Practice

Italiano ▾

- Home
- ▶ Strumenti per la pratica notarile transfrontaliera
- Requisiti formali di legge
- ▶ Applicazione del diritto dell'UE
- ▶ Checklist documenti
- ▶ Informazioni utili
- ▶ Aiuto
- Nuovo account
- Login

Nuovo account

Solo i notai che esercitano in uno dei paesi membri del Consiglio dei Notai dell'Unione Europea possono iscriversi alla piattaforma RNE. Si assicurino di inserire le stesse informazioni di contatto indicate nell'Annuario europeo dei notai (www.notaries-directory.eu)

*Indirizzo email:

*Nome:

*Cognome:

Indirizzo:

*Città:

*Paese:

*Lingua:

Telefono:

*Password:

*Reinserisca la password:



Pubblicazione e redazione CONSIGLIO DEI NOTARIATI DELL'UNIONE EUROPEA (CNUE)

Fotografie CREDITI CNUE

Layout CARLA DUSCHKA, ATELIERUL DE GRAFICĂ, BUCAREST

Illustrazioni LIVIA COLOJI PER ATELIERUL DE GRAFICĂ

WWW.CNUE.EU

© CNUE

Settembre 2019



Il progetto è finanziato

dal programma Giustizia dell'Unione Europea (2014–2020)

Il contenuto della presente pubblicazione rappresenta le opinioni degli autori ed è di loro esclusiva responsabilità.

La Commissione Europea declina qualsiasi responsabilità per l'uso che potrebbe essere fatto delle informazioni contenute nella presente pubblicazione.